



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
Via Biondi,12 – 20834 Nova Milanese (MB)
tel. 0362 40441/366594 –email:mbic8ez00l@istruzione.it
pec: mbic8ez00l@pec.istruzione.it
CF: 83011440159



Circolare n. 257

26.04.2020

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AGLI ATTI

Oggetto: **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

VISTA la Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 09-03-2020);

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020);

VISTO il Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 - Misure Straordinarie ed urgenti per contra-stare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8.03.2020);

VISTO il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.70 del 17.03.2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 45 del 23.02.2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 47 del 25.02.2020);



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 04.03.2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 55 del 04.03.2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.03.2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.62 del 09.03.2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 64 del 11.03.2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 76 del 22.03.2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 88 del 02.04.2020);

VISTA la nota n. 278 del 6 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione che precede fra l'altro la necessità del rinvio o effettuazione delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica se impossibilitati a garantire adeguate misure di sicurezza in presenza;

VISTO l' art. 10 c.3 lett. a) sulle competenze attribuite al Consiglio di Istituto che fra le altre prevedono "adozione del regolamento interno del circolo o dell' istituto"

CONSIDERATO che è stata inviata, previa consultazione con il Presidente del Consiglio di Istituto, dal Dirigente scolastico la proposta di regolamento in data 14 aprile 2020 a tutti i membri del Consiglio di Istituto e in data 18 aprile 2020 ai membri del Collegio Docenti, chiedendo libera espressione di pareri e proposte di modifica;



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
Via Biondi,12 – 20834 Nova Milanese (MB)
tel. 0362 40441/366594 –email: mbic8ez00l@istruzione.it
pec: mbic8ez00l@pec.istruzione.it
CF: 83011440159



CONSIDERATO che pervenivano all'attenzione del Dirigente scolastico due proposte di modifica e integrazione da parte di due consiglieri del CdI;

CONSIDERATO che si procedeva all'accoglimento delle proposte che determinavano una modifica della bozza originaria, nuovamente sottoposta all'attenzione del Consiglio di Istituto per la delibera definitiva;

CONSIDERATO di dover agire al fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa e organizzativa dell'istituzione scolastica data l'emergenza nazionale CO-VID-19 in corso

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Istituto con delibera n. 47 effettuata con consultazione a distanza, attraverso l'espressione di voto tramite e-mail, ha approvato all'unanimità (16 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti) l'integrazione al Regolamento di Istituto in allegato, in riferimento al funzionamento degli organi collegiali in modalità a distanza.

L'integrazione al Regolamento, pur avvenendo nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, si intende valida e in vigore fino ad ulteriore modifica.

Il Regolamento integrato ha valore a partire dal giorno 27 aprile 2020 e verrà pubblicato nell'Albo online e nel sito dell'Istituto scolastico Giovanni XXIII.

Il Dirigente scolastico
Alessandro Canino
Documento firmato digitalmente



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

PREMESSA

Il D. Lgs. n. 82/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”, prevede l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per organizzare l’attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell’amministrazione.

In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali in via telematica discende dall’interpretazione del seguente articolo:

- art. 12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”;
- art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni”.

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli Organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che:
 - a) i componenti, collegati in videoconferenza, partecipino a distanza, ossia da luoghi diversi, anche lontani tra loro, rispetto alla sede dell’incontro fissato nella convocazione;
 - b) la manifestazione del voto avvenga o possa avvenire attraverso l’uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata;
 - c) la manifestazione del voto avvenga o possa avvenire attraverso la compilazione di moduli telematici inviati tramite connessioni sicure.
2. Per “videoconferenza” si intende l’utilizzo di canali di comunicazione elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e audiovisive.
3. Per “modulo telematico”, nel contesto del presente regolamento, si intende uno spazio virtuale dedicato alla presentazione di una proposta di voto con raccolta di espressioni di voto nominali;
4. Per “chat” si intende la possibilità di scrivere nello spazio dedicato contestualmente allo svolgimento della seduta in videoconferenza, chiedendo la parola, esprimendo considerazioni, esprimendo il proprio voto anche in caso di malfunzionamento del microfono o della fotocamera. La comunicazione, di cui rimane traccia, risulta visibile a tutti, garantendo la massima trasparenza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di intersezione (Infanzia), di interclasse (Primaria), di classe (Secondaria), dei Dipartimenti di materia e delle Commissioni di coordinamento dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Nova Milanese.
2. Ciascun Organo collegiale può individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentita la riunione in modalità telematica con le modalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. a).
3. Ciascun Organo collegiale può altresì individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentito che la manifestazione del voto possa avvenire con le modalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e c).
4. Nei casi in cui i precedenti commi 2 e 3 siano inapplicabili per l’impossibilità oggettiva di acquisire preventivamente le necessarie delibere, le modalità contemplate nei predetti commi 2



e 3 sono individuate direttamente dal Presidente dell'Organo collegiale o dal Dirigente Scolastico, procedendo poi alla convocazione come indicato all'art. 4.

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

1. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, chat, moduli elettronici online.
2. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la possibilità per ogni componente dell'Organo collegiale di parlare e ascoltare gli altri componenti in tempo reale, anche in modalità audiovisiva, garantendo il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità del dibattito.
3. La manifestazione di voto attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata o attraverso la compilazione di moduli online deve garantire:
 - la discussione preventiva, nelle commissioni ufficialmente costituite a livello d'istituto, degli argomenti affrontati;
 - lo scambio preventivo di documenti, predisposti in bozza dalle commissioni, tra tutti gli aventi diritto al voto;
 - la visione dei documenti oggetto di votazione;
 - il diritto di avanzare mozioni rispetto agli argomenti affrontati.
4. Al fine di assicurare la corretta trasmissione dei documenti, dei materiali, dei moduli e delle intenzioni di voto, per tutte le comunicazioni si utilizzeranno esclusivamente i servizi forniti dall'istituto, regolati da opportuni sistemi di autenticazione e autorizzazione mediante credenziali rilasciate dall'istituto stesso o da entità riconosciute da quest'ultimo, con possibilità di tracciamento nei soli casi in cui ciò sia lecito e necessario ai fini del regolare svolgimento della seduta.

Art. 4 – Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo collegiale con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (compreso il sabato). Il Presidente potrà all'occorrenza, con debita motivazione, convocare l'Organo Collegiale con minore preavviso.
2. Nella convocazione di cui al comma 1 il Presidente può fissare un termine entro il quale deve pervenire, da parte dei componenti, l'eventuale comunicazione di assenza alla seduta in modalità telematica.
3. La comunicazione di cui al comma precedente, adeguatamente motivata, deve recare giustificazione scritta e tipologia di assenza da produrre all'ufficio del personale.
4. L'accoglimento della giustificazione è subordinato al consenso del Dirigente Scolastico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.
5. Il Presidente può procedere alla convocazione della riunione in modalità esclusivamente telematica, compresa la manifestazione del voto, come definito negli artt. 1 e 2.
6. Nella convocazione di cui al comma 5 il Presidente può fissare un termine entro il quale deve pervenire l'espressione del voto.
7. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 5 – Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva



compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.

2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
5. In caso di impossibilità tecnica di convocazione di tutti i membri del Collegio dei Docenti si procederà con convocazioni di grado e/o plesso; le deliberazioni su medesime proposte di voto espresse da tutte le componenti anche se in diverse soluzioni, verranno considerate valide come espressione del Collegio dei Docenti unitario.

Art. 6 – Problemi tecnici di connessione

1. Qualora all'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento di uno o più componenti dell'Organo collegiale, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.

Art. 7 – Espressione di voto

1. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), deve avvenire in modo palese, attraverso espressione gestuale (alzata di mano) o espressione verbale (con attivazione del microfono) o per espressione scritta contestuale (eventuale chat o modulo attivo on line).
2. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), deve avvenire con le modalità e nei tempi previsti dalla convocazione.
3. Qualora durante una votazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver nuovamente verificato, come da art. 6, il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione. Se, in seguito alla predetta verifica, la seduta deve essere sospesa per la mancanza del numero legale, restano valide le deliberazioni adottate fino a quel momento.
4. In caso di votazione attraverso moduli elettronici, il componente dell'Organo collegiale che sia impossibilitato a collegarsi, produce giustificazione scritta entro le 24 ore successive e può chiedere la riapertura del modulo per produrre espressione di voto.
5. In caso di mancata giustificazione della non avvenuta espressione di voto, il componente è considerato assente ingiustificato alla seduta telematica.
6. I voti contrari e le astensioni potranno essere, su richiesta del votante, motivati; verranno riportati a verbale l'elenco nominativo dei contrari e astenuti con relativa eventuale motivazione.

Art. 8 – Verbale di seduta

1. Oltre a quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, in caso di riunione telematica, nel verbale devono essere riportate:
 - la data e la modalità di scambio degli atti oggetto di discussione;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale per l'avvio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri;
 - le modalità di espressione del voto.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
Via Biondi,12 – 20834 Nova Milanese (MB)
tel. 0362 40441/366594 –email: mbic8ez00l@istruzione.it
pec: mbic8ez00l@pec.istruzione.it
CF: 83011440159



2. Contestualmente al verbale, sarà inviato ai componenti dell'Organo collegiale il report relativo alla avvenuta votazione.

Art. 9 – Esclusioni

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano potuto effettuare la discussione collegiale in presenza, anche applicando quanto disposto all'art 2, comma 4.
2. Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni delle gare di appalto di lavori e acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche.
3. Non sono ammesse riunioni telematiche nelle quali è prevista una votazione a scrutinio segreto.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto.
2. Il presente Regolamento è adottato previa consultazione degli Organi collegiali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale.